

Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano

Autor(en): **Luminati, Felice**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **21 (1951-1952)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-19083>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Il diritto di cittadinanza nel Grigioni

dal 1803 ai nostri giorni

considerando specialmente il Grigioni Italiano

Felice Luminati

X (Fine).

V. Naturalizzazione delle donne

Questo problema che, ai nostri giorni, non ha più, si può dire, nessuna importanza, fu di piena attualità nei tempi passati. Oggi la naturalizzazione delle donne, sia in seguito a matrimonio sia in seguito alla naturalizzazione del marito, è semplicissima; esse seguono sempre la cittadinanza del marito e la conservano anche dopo il divorzio o la morte di questo. ¹⁾ Inoltre, ora, ogni cittadino è libero di sposare la donna che vuole senza curarsi se essa sia cittadina del Comune, o del suo Cantone, o svizzera o straniera. Nessuna prescrizione restringe questa libertà di scelta e con la sola formalità del matrimonio la donna acquista la cittadinanza del marito.

La semplicità attuale del problema è appunto il risultato della antica e complicatissima questione della naturalizzazione delle donne che occupò separatamente Comuni e Cantone.

Fino al 1819 il Cantone non possedeva nessuna legge relativa a questo genere di naturalizzazioni. Per conseguenza, i differenti Comuni del Cantone erano completamente liberi di regolare come loro piaceva l'attribuzione della cittadinanza alle donne. Questa fu la causa della grande diversità di trattamento che abbiamo riscontrata nelle leggi e regolamenti comunali. Anche qui si potrebbero raggruppare i Comuni in categorie diverse a seconda del modo col quale risolvevano questo problema.

I Comuni di lingua italiana erano tutti unanimi nell'accordare la cittadinanza alle donne estere o non vicine che si sposavano con un cittadino comunale, senza pretendere nessuna tassa o formalità speciale; l'avvenuto e regolare matrimonio era l'unica condizione richiesta.

Dalle risposte, inviate dai Comuni, al Piccolo Consiglio, in base ad una sua circolare del 23 agosto 1837, chiedente quali erano le condizioni di naturalizzazione delle donne straniere che

¹⁾ Codice Civile Svizzero, art. 149 e 161.

sposavano un cittadino, possiamo benissimo constatare questa unanimità. ²⁾

Poschiavo rispondeva in questi termini:

« Secondo le leggi della nostra Giurisdizione le donne estere, o non vicine della Comune, che si maritano con un cittadino, non solo non soggiacciono ad alcuna tassa, ma col matrimonio acquistano il pieno diritto di cittadinanza che gode il marito e per conseguenza anche l'intera figliuolanza che ne deriva ». La stessa cosa la leggiamo nella risposta di Roveredo:

« Nei tre Comuni della Giurisdizione di Roveredo una donna di qualsiasi nazione, col solo fatto dell'incontrato matrimonio con un nostro vicino cittadino, entra nel pieno diritto di cittadinanza che possiede il proprio marito senza contribuire imposta alcuna in proposito ».

Mesocco e Vicosoprano risposero che non possedevano e che non avevano mai posseduto nessuna leggi riguardo la naturalizzazione delle donne. Da ciò si può dedurre che anche in questi Comuni le donne estere che sposavano un cittadino acquistavano automaticamente il diritto di cittadinanza del marito, senza che ciò fosse garantito da regolamenti speciali.

Nel resto del Cantone la cosa non era così semplice.

Alcuni Comuni infatti decretavano direttamente la perdita del diritto di cittadinanza a quel cittadino che sposava una straniera, altri lo sottoponevano a delle tasse, o all'esclusione di parte dei benefici patriziali ed altri ancora pretendevano che la sposa possedesse un determinato patrimonio. ³⁾

Nel 1819 abbiamo la prima intervento del legislatore cantonale in questo campo. Con la « Legge sul modo di procedere in caso d'ommeso pagamento della tassa per una donna che si marita in un'altra Comune », ⁴⁾ cercò di limitare la completa libertà dei Comuni in questo senso:

« Resta bensì nell'arbitrio di ogni Comune di determinare una tassa per una donna che si marita e che non è cittadina; l'ommissione di questo pagamento però non avrà di conseguenza la perdita dei diritti politici di cittadinanza o di voto del marito, ma questi ed i suoi discendenti resteranno esclusi dalla fruizione dei diritti economici e delle utilità comunali, soltanto che egli ed i suoi figli avranno pagato la somma fissata, ciò che hanno sempre il diritto di fare ».

Questa timida intervento del Cantone si limitava però soltanto a regolare le conseguenze del tralasciato pagamento della

²⁾ Archivio cantonale Coira. Cartella IV. 25. b 1., Antworten auf das Ausschreiben vom 23. August 1837.

³⁾ V. nota 2.

⁴⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 15.

tassa imposta a queste donne. Per il rimanente i Comuni restavano sempre sovrani assoluti.

La stessa cosa si produsse nel 1830 con la spiegazione della legge del 1819 emanata dal Gran Consiglio. ⁵⁾

Nel 1837 una nuova ondata d'interessamento a questo problema fu sollevata da una lettera del Cantone di Neuchâtel, il quale proponeva un regolamento generale delle condizioni di matrimonio fra cittadini di differenti Cantoni. ⁶⁾ In rapporto a questa lettera, fu presa in considerazione la proposta della Commissione di Stato, di eliminare con una legge cantonale i differenti certificati su un determinato patrimonio appartenente alle donne straniere che vogliono sposarsi, ritenuto in alcuni Comuni del Cantone necessario per il permesso di matrimonio. ⁷⁾ Considerando che tali certificati erano semplicemente inutili, poichè non erano una garanzia sufficiente contro la povertà ed inoltre poichè potevano essere imprestate momentaneamente delle somme a questo scopo, il Gran Consiglio decise all'unanimità il seguente progetto di legge da proporre ai Consigli e Comuni per l'accettazione:

« Colla presente legge sono per l'avvenire dichiarate abolite nell'intero Cantone le prescrizioni esistenti in alcune Comuni, secondo le quali si permette a cittadini comunali il matrimonio con donne che non sono cittadine della stessa Comune solo, quando queste possono giustificarsi sul possesso di una facoltà determinata ».

Questo progetto fu poi accettato nel 1838 e pubblicato col titolo: « Legge riguardo ad attestati di facoltà per le donne che si maritano in altre Comuni ». ⁸⁾

Nella stessa sessione del Gran Consiglio, visto che i deputati erano di buon umore, la Commissione di Stato espose la questione se e come fosse possibile d'annullare e ridurre le naturalizzazioni di donne esistenti in molti Comuni. La discussione portò sui diversi inconvenienti suscitati nei differenti Comuni. Fra altro, questa tassa, non essendo proporzionata al patrimonio, era facilmente pagabile dai ricchi e colpiva unicamente la classe povera. Non per questo i poveri tralasciavano di sposarsi, di modo che ben presto si vedevano esclusi dall'usufrutto degli utili comunali e, col tempo, formavano nel loro Comune d'origine quella categoria di gente, sui diritti di patria della quale sorsero ripetute controversie. Inoltre la perdita del diritto di cittadinanza inflitta a quel cittadino che sposava una straniera era una cosa ingiusta e sproporzionata.

Benchè questi argomenti fossero più che plausibili e da tutti

⁵⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 15.

⁶⁾ Archivio cantonale Coira. Cartella IV. 25. b 1., Circolare del Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel del 6 marzo 1837.

⁷⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes, 1837, pag. 10 ss.

⁸⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 16.

i Deputati riconosciuti tali, altri ne sorsero ed eliminarono i primi. Senza parlare delle difficoltà d'ordine formale che s'oppongono all'abrogazione di una legge ed alla pubblicazione di una nuova, fu necessario considerare anche qui la situazione economica dei differenti Comuni. Infatti alcuni Comuni non possedevano soltanto i classici beni comunali, come boschi, pascoli ed alpi, ma anche notevoli beni ed istituzioni, ⁹⁾ all'usufrutto delle quali partecipavano anche le non cittadine che si sposavano con un patrizio, di modo che il beneficio prodotto dall'usufrutto di tali beni superava di molto l'interesse annuo della somma richiesta per la naturalizzazione. Altri Comuni invece, e sono i più, non potevano offrire agli sposi tali benefici. Perciò era ingiusto che fosse diritto di questa maggioranza sopprimere tali vecchi diritti della minoranza e, con una legge uguale per tutti i differenti Comuni, disporre quasi dei beni di tale minoranza.

Per questi motivi i Deputati dei Comuni che formavano appunto questa minoranza, ¹⁰⁾ si rifiutarono d'accettare dalla maggioranza una legge che avrebbe soppressa la naturalizzazione delle donne.

Con ciò tutto andò in fumo e le proposte della Commissione di Stato furono annullate. ¹¹⁾ L'unico cambiamento che potè essere introdotto fu la soppressione degli attestati di facoltà per le donne che si maritano in un altro Comune. ¹²⁾

Tale situazione continuò quindi fino alla fine del 1853, anno in cui, in base alla nuova Costituzione Federale e Cantonale ed alla legge federale sui senza patria, una revisione della legge del 1819 si rivelò necessaria. Abrogate furono le precedenti leggi su questa materia ed emanata il 1 gennaio 1854 la « Legge in rapporto alla tassa che un Comune può imporre per l'impartizione della cittadinanza a donne non cittadine del medesimo, le quali si maritano con cittadini ». ¹³⁾

Si aveva infatti constatato che le leggi precedenti erano contrarie alla legge federale sui senza patria poichè, colla privazione del godimento dei beni comunali per il tralasciato pagamento della tassa di naturalizzazione della donna, si creava nel Cantone una classe inferiore di cittadini. Inoltre risultava un'ingiustizia che i figli degli attinenti, in base alla legge federale, avessero ad acquistare il pieno diritto di cittadinanza, mentre i figli di cittadini fossero esclusi dal diritto di cittadinanza economico a causa della non pagata tassa delle donne. Fu pure riconosciuto essere completa-

⁹⁾ Tali sono: fondi, case, casse pauperili, casse ammalati, ecc.

¹⁰⁾ Erano i Deputati di Coira, Davos, Maienfeld, dei Cinque Villaggi, di Grüşch, Schiers e Castels.

¹¹⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1838, pag. 33.

¹²⁾ V. pag. precedente in fondo.

¹³⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, fascicolo primo, pag. 96-97.

mente fuori posto, punire un cittadino che sposava una straniera con la privazione di una parte del suo diritto di cittadinanza o di caricarlo di tasse speciali. ¹⁴⁾

Tenendo calcolo di tutte queste considerazioni il legislatore cantonale, se pur non volle eliminare completamente le formalità della naturalizzazione delle donne, le ridusse a ben poco. Tutte le prescrizioni rimaste, che effettivamente sono una sola, sono contenute all'articolo 1 della succitata legge che dice:

« Ciasche Comune è autorizzata a percepire da quelle forestiere che si maritano con un suo cittadino una tassa proporzionata alla facoltà comunale ed all'utile che ne deriva al cittadino, non però mai eccedente i fr. 50, e di eseguirla immediatamente al momento degli sponsali, ovvero in seguito, senza però calcolare interessi, dai rispettivi coniugi stessi, oppure, dopo il loro decesso, dai loro discendenti, proseguendone la riscossione come ogni altra pretesa civile ».

L'articolo due non contiene obblighi pel cittadino, ma due divieti del tutto nuovi per i Comuni, che sono l'importante cambiamento introdotto da questa legge: divieto di limitare o interdire in qualunque modo l'esercizio dei diritti di cittadinanza sia politici che economici e quei cittadini che sposano una straniera e divieto di ricusa ad uno di questi cittadini della concessione di matrimonio per il non pagamento della tassa prevista dall'articolo 1. I Comuni dovettero sottoporsi a queste prescrizioni unificando in tutto il Cantone le condizioni e la procedura della naturalizzazione delle donne. L'unica condizione generale era questa tassa ed i Comuni potevano distinguersi soltanto dal montante di questa che non poteva però essere superiore a 50 fr.

Vediamo quindi che già nel 1853 la procedura di queste naturalizzazioni si era sommamente ridotta ed aveva già quasi raggiunta la situazione attuale di questo problema. Questa minima tassa era l'ultimo legame all'antico sistema.

Il Codice Civile Grigionese del 1862, benchè annunciasse il principio che la donna sposandosi acquista la cittadinanza del marito, ¹⁵⁾ non abrogò per nulla la legge del 1853. Ciò non era infatti necessario, dato che la legge stessa non conteneva nulla di contrario a tale principio; anzi essa stessa lo riconosceva e lo sottoponeva ad una tassa minima.

Un tentativo di eliminare anche questa tassa fu fatto già nel 1869. ¹⁶⁾ Un progetto di Concordato concernente i matrimoni di svizzeri all'interno ed all'estero fu respinto dal popolo il 10 novembre 1869. L'articolo 13 di questo diceva infatti: « Dopo un ma-

¹⁴⁾ Verhandlungen des Grossen Rats 1852, pag. 157, 159.

¹⁵⁾ Codice Civile Grigionese 1863, art. 37.

¹⁶⁾ Abschiede des Grossen Rats del 30 giugno 1869, pag. 51.

trimonio valido la donna acquista il diritto di cittadinanza del marito ». Con tale disposizione il problema della naturalizzazione delle donne sarebbe stato risolto già allora, come lo fu poi in seguito con l'entrata in vigore del Codice Civile Svizzero. ¹⁷⁾

VI. Tassa di naturalizzazione

1) Per l'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale

La tassa cantonale di naturalizzazione fu modificata più volte nello svolgersi degli anni. Basta osservare le differenti disposizioni legislative per convincersi:

nel 1806 il Gran Consiglio decretava che il montante di questa tassa doveva essere al massimo di 300 fiorini ed al minimo di 100 fiorini; ¹⁾

nel 1823 la « Legge sull'acquisizione ed esercizio dei diritti di cittadinanza comunale, di Lega e cantonale » fissava un massimo di 300 fiorini per gli svizzeri e di 500 per i non svizzeri; ²⁾

nel 1835 la « Legge sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza cantonale, di Lega, giurisdizionale e comunale » fissava una tassa generale di fiorini 500, la quale però poteva essere aumentata o diminuita dal Gran Consiglio a suo beneplacito e secondo le circostanze; ³⁾

nel 1853 la « Legge sulla impartizione della cittadinanza cantonale e comunale » prevedeva quale importo ordinario la somma di fr. 1000. ⁴⁾ Nello stesso anno il Gran Consiglio accettò la proposta del Piccolo Consiglio di stabilire una differenza tra la tassa da far pagare agli stranieri ed ai cittadini svizzeri. Si decise di fissare a 600 fr. la tassa per gli svizzeri e a 1000 quella per gli stranieri; ⁵⁾

nel 1866, di nuovo, il Gran Consiglio variò questa tassa stabilendo per i cittadini svizzeri fr. 200 e per i non svizzeri fr. 600, quale tassa ordinaria; ⁶⁾

nel 1915 il Gran Consiglio ridusse la tassa per gli svizzeri a fr. 50 e per gli stranieri a fr. 100 fino a 200; ⁷⁾

nel 1921, ancora una volta, il Gran Consiglio introdusse un cambiamento, stabilendo la tassa di 100 a 200 fr. per i cittadini svizzeri e 200 a 600 fr. per gli stranieri; ⁸⁾

nel 1937 finalmente la « Legge sull'Acquisto del diritto di cittadinanza cantonale e comunale e la rinuncia a questo diritto », fissò la tassa di naturalizzazione a 200 fr. fino a 1000. ⁹⁾

¹⁷⁾ V. pag. 104.

¹⁾ Offizielle Sammlung, Chur 1807, Erster Band, pag. 275.

²⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1835, fascicolo secondo, art. 6, pag. 163.

³⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, art. 8, pag. 6.

⁴⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, fascicolo primo, art. 3, pag. 93.

⁵⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1866, pag. 74.

⁶⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1866, pag. 38.

⁷⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1915, pag. 29.

⁸⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1921, pag. 14.

⁹⁾ Art. 7.

Tutte queste variazioni del montante della tassa di naturalizzazione non furono introdotte semplicemente per un motivo di cambiamento, ma ogni volta che il Gran Consiglio si pronunciò in questo senso, l'aumento o la diminuzione erano ben motivati.

Un aumento della tassa era generalmente provocato dal pericolo d'impoverimento dei petenti ed allorquando le domande di naturalizzazione si presentavano numerose.¹⁰⁾ Questo non era infatti un rischio di poca importanza per il Cantone. Un così gran numero di cittadini aumentava sempre la responsabilità del Cantone e la cassa cantonale si assumeva, certe volte, la quasi sicurezza di un nuovo onere, costituito dai futuri sussidi da versare ai Comuni per questi naturalizzati impoveriti.

Anche il momento storico influì moltissimo sulle variazioni della tassa di naturalizzazione. Ci furono infatti dei periodi in cui l'importanza del diritto di cittadinanza aumentò, mentre in altri diminuì, ed in rapporto a questa anche la tassa subì delle variazioni. Pure le condizioni di fortuna del petente avrebbero potuto originare una differenza di tassazione, ma queste non furono considerate che nella legge del 1835 ed in quella del 1937.¹¹⁾ Non che negli altri casi il Gran Consiglio fosse legato completamente al montante enunciato dalla legge, ma in ogni modo la sua libertà era fin' a un certo punto limitata.

Se osserviamo ora un po' la pratica di naturalizzazione del nostro Cantone, vediamo che le tasse pagate presentano una variazione ancor più grande che le disposizioni precedentemente citate. Il Gran Consiglio, benchè dovesse in principio attenersi alla tassa enunciata dalla legge o da una decisione antecedente, al momento della naturalizzazione non si curava tanto di queste prescrizioni ed ogni motivo era buono per introdurre una variazione della somma legale.

Nel 1844 il Prof. Fröh, per i suoi meriti personali, pagava solo fiorini 50 ;¹²⁾ nel 1852 il diritto di cittadinanza è promesso a 12 persone, alla tassa di fr. 680 per quelle con famiglia e a fr. 510 a quelle senza, meno due che pagarono fr. 580; quattro altre, nonostante la mancanza della durata legale del domicilio di due anni, furono pure accettate ma al prezzo di 1020 fr., ad eccezione di un Pastore protestante che pagò solo 520 fr.;¹³⁾ nel 1853 fu promessa l'attribuzione del diritto di cittadinanza a Carlo Clerici ed a Innocente Guaita; costoro non potevano comprovare il domicilio di due anni, ma considerando che erano molto ricchi e che si poteva quindi aumentare la tassa, si decise d'accettarli per 2000 fr. cadauno.¹⁴⁾

¹⁰⁾ Recesso del Gran Consiglio del 1921, pag. 14.

¹¹⁾ V. nota 3 e 7.

¹²⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1844, pag. 241.

¹³⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1852, pag. 175.

¹⁴⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1853, pag. 75.

Casi del genere se ne potrebbero citare una quantità ed anche ora, dopo l'entrata in vigore della legge del 1937, il montante di questa tassa è svariaticissimo, molto più che la legge stessa fissa solo un minimo ed un massimo.¹⁵⁾ Però, ciò che non ci fu in nessuna altra legge sulla naturalizzazione, è la direttiva che la legge del 1937 dà per la determinazione di questa tassa. Anzitutto è da considerarsi lo stato economico del petente, la tassa deve essere in rapporto con la durata del domicilio richiesto; cioè la tassa diminuisce ed aumenta a seconda della lunghezza del domicilio richiesto per poter domandare la cittadinanza. Con ciò la tassa sarà inferiore per i cittadini svizzeri e superiore per gli stranieri, e ugualmente per i nati nel Cantone e i nati all'estero.

Da tutto questo movimento di tasse possiamo concludere che un grande progresso fu fatto in questo campo. La fissazione del montante della tassa non è più in balia del Gran Consiglio e la tassa di naturalizzazione non è più l'unica condizione per l'acquisto della cittadinanza, che una volta s'imponeva alle persone agiate. Oggi essa è una condizione secondarissima e uguale per tutti, ben determinata. Altre sono le condizioni indispensabili e in mancanza di queste, anche l'offerta di una grossa tassa non può ottenere nulla. Ciò è garantito dall'articolo 6 della legge del 1937 che dice:

« La domanda deve essere respinta:

- a) se esistono delle prove che il petente non è ancora assimilato all'essenza del nostro popolo;
- b) se motivi economici sono promotori della domanda di naturalizzazione e se per questi il petente può essere considerato come un elemento non utile alla nostra economia ».

Se uno di questi motivi esiste anche i soldi non contano nulla.

2) Per l'acquisto del diritto di cittadinanza comunale

Per quanto concerne la tassa da pagarsi al momento dell'acquisto del diritto di cittadinanza comunale, la cosa non è così semplice come per la cittadinanza cantonale. Anzitutto ogni Comune fu ed è completamente indipendente di determinare il montante di questa somma, di modo che, con i 221 Comuni del nostro Cantone, tale tassa conobbe tutte le cifre. Avendo già trattato questo problema, abbastanza in esteso, nel capitolo « Naturalizzazione a cittadino comunale », ¹⁶⁾ mi accontento ora di fare alcune riflessioni generali sull'origine e sullo sviluppo di questa tassa.

Fino al momento in cui essere cittadini significava partecipare all'usufrutto di beni comunali di grande importanza, la tassa di naturalizzazione era generalmente stabilita in base al valore di questo usufrutto. Si faceva un inventario dei beni patriziali e si

¹⁵⁾ V. nota 9 pag. precedente e art. 7.

¹⁶⁾ V. pag. 49 ss.

fissava la parte di beni spettante ad ogni famiglia patrizia. In base al valore di questa parte si fissava poi la somma di naturalizzazione.¹⁷⁾ La ricchezza o la povertà dei petenti erano secondarie, quello che più importava era il beneficio che questi nuovi cittadini acquistavano con il diritto di cittadinanza.

Molte volte però l'attribuzione della cittadinanza era una speculazione; si pretendeva una forte somma e, pagata questa, chiunque poteva farsi cittadino anche se tutti gli altri requisiti generalmente richiesti mancavano.

Quando poi, con l'introduzione del Comune politico, e della partecipazione dei domiciliati all'usufrutto dei beni comunali, il diritto di patriziato perdette quasi tutta la sua importanza economica, anche la tassa di naturalizzazione dovette essere basata diversamente. Si prese allora in maggior considerazione la situazione economica del petente. Alcune esperienze erano già state fatte e molti Comuni avevano dovuto sborsare forti somme per aiutare certi naturalizzati impoveriti. Perciò la tassa fu ugualmente mantenuta e versata nel fondo dei poveri, il quale doveva servire a sostentare questi cittadini caduti in miseria. Non bisogna credere che la tassa fosse perciò diminuita; tutt'altro, restò sempre molto elevata (non inferiore ai 1000 fr.). Infatti i Comuni ricchi non volevano andare in malora e quelli poveri cercavano ogni mezzo per migliorare la loro situazione. Anche al momento attuale le tasse di naturalizzazione nei Comuni sono abbastanza elevate e si può dire troppo elevate, se si pensa al Comune di Davos¹⁸⁾ che giunge a domandare 9000 fr. Altri Comuni però sono più modesti: Poschiavo dai 600 ai 1200 fr., Brusio si aggira sui 1000 fr., altri non superano i 3000 fr.¹⁹⁾

Nonostante tutto, queste tasse sono sempre troppo elevate e le Assemblee Patriziali troppo interessate a queste. Ciò ha moltissime volte come risultato la non naturalizzazione di domiciliati completamente assimilati ed in tutto degni d'essere cittadini comunali, cantonali e federali. La troppo grande spesa li spaventa e non si sentono di domandare la naturalizzazione. In questo modo si forma una classe di persone esternamente straniere, ma internamente forse più cittadine dei veri cittadini. Non vogliamo portare qui le opinioni contrarie a questo modo di vedere poichè una facilitazione, in rapporto alla tassa, è necessaria alla politica di naturalizzazione nel nostro Cantone di frontiera.

¹⁷⁾ Archivio cantonale Coira, Cartella IV. 25. b 2., no. 188 Misox.

¹⁸⁾ Gesetz über Bürgereinkauf von 1917, abgeändert 1936.

¹⁹⁾ Archivio cantonale Coira, Cartella IV. 25. b 1. Bürgerrecht, Allgemeines e Raccolta delle Costituzioni e leggi comunali.

LISTA DELLE FONTI

A. *Fonti non stampate.*

Archivio Cantonale Coira:

Gemeindearchivregesten.

Cartella IV. 25. g. 4.

Cartella IV. 25. b. 1.: Bürgerrecht. Allgemeines.

Cartella IV. 25. 93.

Cartella IV. 28. c. G. K.

Cartella II. 7. b.: Grenzbereinigung Brusio-Veltlin.

Cartella IV. 27. a.: Zwangseinbürgerungen und Neueinbürgerungen.

Cartella IV. 25. b. 2.

Archivio Comunale di Seewis:

Bücher I.

Archivio Comunale di Tinzen:

Pergamena del 20 aprile 1669.

Biblioteca Cantonale Coira:

Denkschrift, segnato B. 1. 19.

B. *Fonti stampate.*

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.

Codice civile del Cantone Grigione, Coira 1 settembre 1862.

Codice penale pel Cantone Grigione, Coira 8 luglio 1851.

Quaderni Grigioni Italiani, Anno VIII, 1944, No. 4.

Öffizielle Gesetze-Sammlung für Graubünden 1805-1813.

Amtliche Gesetze-Sammlung für den Eidgenössischen Stand Graubünden, 5 Hefte, 1820-1833.

Amtliche Gesetze-Sammlung für den Eidgenössischen Stand Graubünden, Bd. I-IV Chur 1837-1841; Supplementbände: Bd. I Chur 1842, Bd. II Chur 1846.

Costituzione Cantonale e Legislazione Cantonale, pubblicata dal 1848 e raccolta nella: Amtliche Gesetzes-Sammlung des Kantons Graubünden, Bd. I-VIII.

Costituzione Federale 1848 e del 1874.

Legge Federale sui senza patria del 3 dicembre 1850.

Riveduta raccolta ufficiale delle leggi pel Cantone Confederato de' Grigioni, fascicolo secondo, Coira 1835.

Raccolta ufficiale delle leggi per il Cantone Confederato de' Grigioni, Tomo quarto, Coira 1847.

Raccolta ufficiale delle leggi del Cantone Grigione riveduta, fascicolo primo, Coira 1857.

Rekurspraxis des Kleinen Rates des Kantons Graubünden.

Verhandlungen des Grossen Rates.

Verhandlungen der Ständekommission.

Abschiede des Grossen Rates.

Archivio Cantonale Coira: Raccolta degli Statuti Comunali.

Archivio Comunale di Poschiavo:

Statuti e ordini antichi del Comune di Poschiavo, 1338 e 1474.

Statuti ossia legge municipale della Comunità di Poschiavo, dal 1338 in poi, meglio adattati alle circostanze attuali nell'anno 1757.

Statuti della Comunità di Poschiavo, del 1812.

Raccolta riveduta delle leggi, regolamenti ed ordinazioni politico-amministrativi del Comune di Poschiavo, del 1921.

Jecklin F.: Materialien zur Standes- und Landesgeschichte Gemeiner III Bündner 1464-1803, I. Teil, Regesten, Basel 1907.

Wagner u. Salis: Rechtsquellen des Kantons Graubünden, Basel 1887.

BIBLIOGRAFIA

- Aubert Ch.*: La liberté d'établissement des Confédérés, Thèse, Genève 1939.
- Bertossa A.*: Storia della Calanca, Poschiavo 1937.
- Bluntschli J. K.*: Kommentar des Schweizerischen Bundesrechtes Zürich 1849.
- Burckhart W.*: Kommentar der Schweizerischen Bundesverfassung, 1874, 3. Auflage, Bern 1923.
- Cafilisch G. B.*: Die Angehörigen, Heimatlosen und Niedergelassenen, Bündnerisches Monatsblatt 1920.
- Cahannes G.*: Bürgergemeinde und politische Gemeinde in Graubünden, Diss. Bern 1930.
- Carlin G.*: Erwerb und Verlust des Schweizerbürgerrechts, Z.f.s.R. n. F. Bd. 19.
- Desax G.*: Die Bündner politische Gemeinde und ihr Eigentum, Chur 1934.
- Favre A.*: L'évolution des droits individuels de la Confédération, Z.f.S.R. n. F., T. 55, pag. 389a, 1936.
- Favre A.*: Cours de Droit public suisse, professé à l'Université de Fribourg, pendant l'année 1940-1941, I Cahier.
- Fient G.*: Die Bündnerische Gemeinde in ihrer staatsrechtlichen Struktur, Bündnerisches Monatsblatt 1902.
- Fleiner F.*: Schweizerischen Bundesstaatsrecht, Tübingen 1923.
- Fleiner F.*: Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8. Auflage, 1928.
- Frick W.*: Das Bürgerrecht des Zürcher Stadtstaates in seiner rechtshistorischen Entwicklung und Bedeutung, Schweizerische Juristen-Zeitung, Band 24, S. 193 ss.
- Ganzoni R. A.*: Beiträge zur Kenntnis des Bündnerischen Referendums .
- Gengel*: Die Recapitulationspunkte, in «Der Freie Rätier» no. 4 vom 6. Januar 1874.
- Giacometti Z.*: Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Zürich 1941.
- Hartmann B.*: Hundert Jahre bündnerischen Armenpolitik, Bündnerisches Monatsblatt 1917.
- Heer A.*: Das glarnische Kantons- und Gemeindebürgerrecht und dessen spezieller Inhalt, Diss. Zürich 1944.
- Hüllmann E.*: Geschichte und Ursprung der Stände, Bern 1806.
- Imhof A.*: Die Erteilung des Schweizerbürgerrechts an Ausländer nach dem Bundesgesetz vom 3. Juli 1876, Z.f.S.R. n. F. Bd. 20, pag. 121 ss.
- Isch F.*: Das solothurnische Bürgerrecht, Diss. Bern 1943.
- Jäggi P.*: Die solothurnische Bürgergemeinde, Diss. Fribourg 1934.
- Jörimann P.*: Das Jagdrecht Gemeiner III Bünde, Chur 1926.
- Jellinek G.*: Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. Berlin 1929.
- Kaegi M.*: Das schweizerische Jagdrecht, Diss. Zürich-Genf 1911.
- Leu H. J.*: Eydgenössisches Stadt- und Land-Recht, 4 Bände, Zürich 1727-1746.
- Liebeskind W. A.*: Le droit de cité cantonal et communal, Z.f.S.R. n. F. T. 56, 1937, pag. 384a ss.
- Liver P.*: Revision der Niederlassungsordnung von 1853, Bündnerisches Monatsblatt 1940, pag. 193.
- Liver P.*: Die Bündner Gemeinde, Bündnerisches Monatsblatt 1941 e 1947, no. 1.
- Liver P.*: Storia della Costituzione Grigionese, Sammlung der Bundes- und Kantonsverfassungen, V. Ausgabe 1937, pag. 902 ss.
- Manatschal F.*: Graubünden seit 1815, Bündner Geschichte-Vorträge, Chur 1902.
- Manatschal F.*: Einiges aus Bündens öffentlichem Leben der letzten 50-60 Jahre, Bündnerisches Monatsblatt 1917.
- Marchioli D.*: Storia della Valle di Poschiavo, I e II vol., Sondrio 1886.

- Meuli A.*: Zur Geschichte des Jagdrechtes in Graubünden, in « Der Freie Rätier » vom 27. Januar 1905.
- Niggli H.*: Rechtsnatur der Nutzungsrechte an Wald und Weide in Graubünden, Diss. Chur 1931.
- Pedotti G.*: Beiträge zur rechtsgeschichtlichen Entwicklung der Gemeinde, der Gemeindeaufgabe und des Gemeindevermögens im Kanton Graubünden, Diss. Zürich 1936.
- Pieth F.*: Bündnergeschichte, Chur 1945.
- Planta P. C.*: Geschichte von Graubünden, 3. Aufl. bearbeitet von C. Jecklin, Bern 1913.
- Poltera-Lang C.*: Die Gemeindefraktionen in Graubünden, Davos 1921.
- Pozzi A. G.*: Die Rechtsgeschichte des Puschlavs bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, Diss. Wien 1922.
- Robbi*: Die Volksabstimmungen des Kantons Graubünden, St. Moritz 1917.
- Ruth M.*: Das Schweizerbürgerrecht, Z.f.S.R. n. F. Bd. 56, 1937, pag. 1a ss.
- Rüttimann J.*: Ueber die Geschichte des Schweizerischen Gemeindebürgerrechts, Zürich 1862.
- Schreiber P.*: Die Entwicklung der Volksrechte in Graubünden, Chur 1920.
- Sprecher J. A.*: Geschichte der Republik der drei Bünde im achtzehnten Jahrhundert, Chur 1875, I und II Band.
- Stahel A.*: Gemeindebürgerrecht und Landrecht im Kanton Zürich, Diss. Zürich 1941.
- Steinlin P.*: Die Wiedereinbürgerung ehemaliger Schweizerbürger nach schweizerischem Bundesrecht, Diss. Zürich 1937.
- Vassalli V.*: Das Hochgericht Bergell, Diss. Bern-Leipzig 1909.
- Vassalli V.*: Der Septimer-Pass, Bündnerisches Monatsblatt 1947, no. 3.
- Vieli F. D.*: Storia della Mesolcina, Bellinzona 1930.